

REGOLAMENTO DEI "WARRANT MAPS S.P.A. 2019-2024"

REGOLAMENTO DEI “WARRANT MAPS S.P.A. 2019-2024”

1. Definizioni

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato di seguito attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant**”: indica l’aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 9.154.200,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione in una o più *tranche* di massime n. 4.290.000 Azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., deliberato dall’assemblea della Società del 11 febbraio 2019, a servizio dell’esercizio dei “*Warrant Maps S.p.A. 2019-2024*”.
- “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie emesse dalla Società, prive di indicazione del valore nominale.
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero 4.290.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall’assemblea della Società in data 11 febbraio 2019.
- “**Borsa Italiana**”: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
- “**Data di Avvio delle Negoziazioni**”: indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su EGM, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
- “**Dividendi Straordinari**”: indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che Maps qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio.
- “**Euronext Growth Milan o EGM**”: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.
- “**Intermediario Autorizzato**”: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
- “**Maps**” ovvero “**Società**”: indica Maps S.p.A., con sede legale in Parma (PR), via Paradigna n. 38/A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, codice fiscale e Partita IVA 01977490356.
- “**Monte Titoli**”: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6.
- “**Offerta**”: indica l’offerta finalizzata alla costituzione del flottante minimo ai fini dell’ammissione delle Azioni alle negoziazioni su EGM rivolta a (i) “*investitori qualificati*”, quali definiti dagli artt. 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 34-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307 nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) che siano “*investitori qualificati /istituzionali*” ai sensi dell’articolo

2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità); (ii) altre categorie di investitori, in ogni caso con modalità tali per quantità dell'offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

- “**OPA**”: ha il significato attribuito al paragrafo 3.7 del presente Regolamento.
- “**Periodo di Esercizio**”: indica, complessivamente, i periodi intercorrenti tra: (i) il 1 e il 31 ottobre 2019; (ii) il 1 e il 30 giugno 2020; (iii) il 1 e il 31 ottobre 2020; (iv) il 1 e il 30 giugno 2021; (v) il 1 e il 31 ottobre 2021; (vi) il 1 e il 30 giugno 2022; (vii) il 1 e il 31 ottobre 2022; (viii) il 1 e il 30 giugno 2023; (viii) il 1 e il 31 ottobre 2023; e (ix) il 1 e il 28 giugno 2024.
- “**Periodo di Sospensione**”: ha il significato attribuito ai paragrafi 3.10 e 3.11 del presente Regolamento.
- “**Prezzo Strike**” indica il prezzo a cui i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio in ciascun Periodo di Esercizio, pari a Euro 2,00 (due) per ciascuna Azione di Compendio.
- “**Prezzo Ufficiale Giornaliero**”: indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni negoziate durante la seduta giornaliera sull’EGM, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- “**Rapporto di Esercizio**”: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell’esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 Azione di Compendio ogni Warrant posseduto esercitato.
- “**Termine di Decadenza**”: indica il giorno 28 giugno 2024.
- “**Warrant**”: indica i *warrant* denominati “*Warrant Maps S.p.A. 2019-2024*”, oggetto del presente regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio.

2. Caratteristiche dei Warrant

- 2.1 I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea della Società del 11 febbraio 2019.
- 2.2 I Warrant sono assegnati gratuitamente in ragione di n. 2 (due) Warrant ogni 4 (quattro) Azioni e sono esercitabili a pagamento. In particolare:
 - n. 1 (uno) Warrant sarà emesso e assegnato ogni n. 4 (quattro) Azioni, una volta decorsi 7 (sette) Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni (*i.e.* 15 marzo 2019), a favore di tutti coloro che saranno titolari delle Azioni all’avvio delle negoziazioni, ivi inclusi coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito dell’Offerta, e avranno mantenuto ininterrottamente la titolarità delle Azioni nel corso del suddetto periodo. Tale n. 1 (uno)

Warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato a esito della verifica dei predetti requisiti;

- il diritto a ricevere il restante n. 1 (uno) Warrant sarà incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime sino alla prima data di stacco utile successiva al 31 maggio 2019 (*i.e.* 3 giugno 2019). A tale data il restante n. 1 (uno) Warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle Azioni. Il predetto Warrant sarà (i) assegnato ogni n. 4 (quattro) Azioni (ii) identificato dal medesimo codice ISIN e (iii) del tutto fungibile, anche ai fini del presente Regolamento. Ai fini di mera chiarezza, si precisa che l'assegnazione del restante n. 1 (uno) Warrant non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo articolo 5.
- 2.3 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.
- 2.4 I Warrant circoleranno e saranno negoziabili su EGM separatamente dalle Azioni a cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

3. Esercizio dei Warrant

Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.1 Durante ciascun Periodo di Esercizio, i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, nel corso di ciascun Periodo di Esercizio. A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori degli stessi saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio.
- 3.2 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario Autorizzato presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, *pro tempore* vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.3 Qualora i portatori dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio.
- 3.4 Le Azioni di Compendio, sottoscritte durante uno dei Periodi di Esercizio, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo all'ultimo Giorno di Borsa Aperta del relativo Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'EGM o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 3.5 Il Prezzo Strike dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei portatori dei Warrant richiedenti, sul conto corrente della Società che sarà dalla stessa indicato.
- 3.6 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere

Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

- 3.7 Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto le Azioni ("OPA") le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'OPA apportando le medesime Azioni di Compendio.

Esercizio dei Warrant anticipato e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

- 3.8 In deroga a quanto previsto al paragrafo 3.1 del presente Regolamento e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui ai paragrafi 3.10 e 3.11, i Warrant potranno essere esercitati anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dei, Periodi di Esercizio qualora venga promossa OPA avente a oggetto le Azioni.
- 3.9 Nel caso di cui al precedente paragrafo 3.8 al fine di consentire ai titolari dei Warrant di aderire all'OPA, i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, nel periodo compreso tra il 1° (primo) e il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto la decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere l'OPA.

Sospensione dell'esercizio dei Warrant

- 3.10 L'esercizio dei Warrant sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima.
- 3.11 Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea della Società.

4. Termine di decadenza e estinzione dei warrant

- 4.1 I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza.
- 4.2 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.
- 4.3 Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal 1° (primo) giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere – per un numero di giorni pari alla durata residua del relativo Periodo di Esercizio – dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

5. Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società

- 5.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- (a) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche a servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant* – fermo il Rapporto di Esercizio – il Prezzo Strike, sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$\{P_{cum} - P_{ex}\}$$

dove:

“*P_{cum}*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull’EGM in cui le Azioni sono negoziate “*cum diritto*” e

“*P_{ex}*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull’EGM in cui le Azioni sono negoziate “*ex diritto*”;

- (b) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441 commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà aumentato, tutti proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell’assemblea della Società;
- (d) riduzioni volontarie del capitale ai sensi dell’articolo 2445 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (e) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (f) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione dell’assemblea della Società;
- (g) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni, previa deliberazione dell’assemblea della Società; e
- (h) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il Rapporto di Esercizio, mentre il Prezzo Strike sarà modificato sottraendo il valore dei Dividendi Straordinari.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel paragrafo 5.1 del presente Regolamento, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l’esecuzione di un’operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente paragrafo 5.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini di esercizio dei Warrant, il consiglio di amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant – le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo Strike.

6. Comunicazioni

- 6.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant, previste dal presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare, di volta in volta, applicabile.

7. Regime fiscale

- 7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale, di volta in volta, vigente e applicabile al singolo titolare.

8. Ammissione alle negoziazioni

- 8.1 La Società richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'EGM. Successivamente potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

- 8.2 Qualora, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, ovvero qualora le Azioni e/o Warrant venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

- 8.3 Le previsioni di cui al paragrafo 8.2 non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su EGM con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

9. Varie

- 9.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

- 9.2 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla maggioranza dai portatori dei Warrant. L'assemblea dei portatori dei Warrant delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.

- 9.3 Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 9.2 del presente Regolamento, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie e/o opportune – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant – al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

- 9.4 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

- 9.5 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.